COMUNE DI CUNEO

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE DELL'ENTE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Dirigente del Settore

TIRELLI
CARLO
03.08.2022
10:04:19
GMT+01:00

Il Responsabile del Procedimento

TIRELLI
CARLO
03.08.2022
10:04:19
GMT+01:00

CAPITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, di natura sia tributaria, sia extratributaria sia patrimoniale, non riscosse a seguito di inadempienza del debitore.
2. L'attività di riscossione deve avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente al momento dell'inizio delle procedure da parte del concessionario, nonché previste dal presente capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di gara.
3. L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare a soggetti terzi la riscossione coattiva di singoli crediti di particolare complessità e rilevanza.

Articolo 2
Durata del servizio

1. La concessione ha durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data della stipula del contratto.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni, per un importo di € 1.000.000, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.
3. Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad € 2.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
4. Il concessionario si impegna a concludere le procedure di riscossione ancora in corso alla data di scadenza della concessione, sino a presentazione della richiesta definitiva di discarico di cui al successivo articolo 9.
5. Al termine della concessione, il concessionario si obbliga, altresì, a restituire, su supporto informatico compatibile con il sistema informativo dell'ente, le banche dati utilizzate nell'esecuzione del presente capitolato, senza oneri a carico dell'ente.

Articolo 3
Sistema di riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate affidate al concessionario dovrà essere effettuata secondo le norme di cui al R.D. 639/1910 ed in alternativa secondo le norme di cui al D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i. in quanto compatibili.
2. Le quote affidate al concessionario dovranno essere poste in riscossione decorsi 180 giorni dalla data di consegna delle liste di carico.

3. Trascorso un anno dalla data di notifica degli atti esecuti, prima di procedere all'espropriazione forzata il concessionario notifica al debitore l'avviso di intimazione ad adempiere al pagamento nel termine di cinque giorni.

Articolo 4
Modalità di svolgimento del servizio

1. La suite dovrà essere conforme alle regole sull'interoperabilità prescritte dalle Linee Guida emanate in attuazione dell'articolo 73 del CAD.
2. Il concessionario, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà garantire la piena e completa integrazione della propria piattaforma applicativa con le piattaforme applicative in uso all'ente al fine di permettere la gestione completamente automatizzata delle comunicazioni tra l'ente ed il soggetto, sia per l'acquisizione delle liste di carico che per il ritorno degli esisti della riscossione.
3. Il sistema dovrà mettere a disposizione dell'Ente, senza costi aggiuntivi, tutte le interfacce applicative che si rendono necessarie (o si renderanno necessarie durante tutto il periodo di validità del contratto, anche a seguito di aggiornamenti applicativi delle piattaforme comunali).
4. Tutte le funzionalità di integrazione messe a disposizione da questa piattaforma devono poter essere disponibili tramite appositi web-services, su protocollo HTTPS (di cui dovranno essere rese disponibili e documentate le API) permettendo l'integrazione applicativa con altre piattaforme in uso all'ente.
5. L'integrazione applicativa dovrà essere garantita in ogni fase di erogazione della fornitura, ovvero sia in fase transitoria di messa in opera dei singoli moduli applicativi che durante tutta la durata del contratto secondo le tempistiche esposte nel presente documento.
6. L'integrazione applicativa dovrà permettere ai servizi del Comune di Cuneo interessati, tramite le proprie piattaforme applicative, di verificare in modalità real-time lo stato della riscossione di specifici soggetti o pratiche.
7. Saranno a carico del concessionario tutti i costi (nessuno escluso) derivanti dall'integrazione della propria piattaforma/piattaforme con i sistemi in uso al Comune di Cuneo, compresi gli eventuali oneri richiesti dalle ditte fornitrici del Comune di Cuneo per l'integrazione delle diverse piattaforme con il sistema del concessionario stesso.
8. Sulla base delle liste di carico trasmesse dall'ente, il concessionario informa il debitore di avere preso in carico le somme per la riscossione, invitandolo nel mentre al pagamento del suo debito.
9. A norma del comma 795 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il concessionario invia un sollecito di pagamento con cui contesta al debitore la scadenza del termine di pagamento e lo avvisa dell'inizio delle procedure esecutive e cautelari nel caso in cui non si provveda al pagamento nei successivi trenta giorni.
10. Il concessionario è tenuto a verificare le anagrafiche dei debitori, con particolare riferimento ai deceduti, irreperibili, trasferiti ed alle attività cessate, aggiornando la propria banca dati della procedura informatica utilizzata.

11. Tutti gli atti di riscossione sono sottoscritti dal concessionario, il quale esercita l'attività di riscossione in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto dei principi contenuti nello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

12. Il contenuto di ogni atto inviato e notificato ai debitori, deve essere redatto nel rispetto del principio della massima trasparenza, e dovrà prevedere le seguenti minime indicazioni:
    a) dettaglio delle voci e dei corrispondenti importi addebitati (importo del credito, spese di notifica, spese di produzione dell'atto, spese postali ecc.);
    b) modalità di versamento;
    c) modelli precompilati per il versamento di quanto dovuto in forza dell'ingiunzione.

13. Il concessionario è tenuto ad acquisire e rendere disponibili all'ente, le copie cartacee delle comunicazioni, ingiunzioni, relate di notifica, ricevuto di ritorno e ogni altra documentazione rilevante e inerente l'attività in oggetto, nella modalità della scansione digitale.

14. Il concessionario ha l'obbligo di chiedere ai debitori dell'ente, il pagamento esclusivamente tramite la piattaforma PaGoPa, generando gli appositi avvisi di pagamento e relativi IUV mediante l'intermediario tecnologico PaGoPa indicato dal Comune di Cuneo (Dedagroup) e garantendo la totale integrazione applicativa con la piattaforma PaGoPa e Contabilità in uso al Comune di Cuneo (Dedagroup) senza alcun onere a carico del Comune. L'appaltatore potrà avere le necessarie informazioni sui pagamenti effettuati mediante integrazione con l'intermediario tecnologico stesso. Il Comune di Cuneo si riserva la possibilità, per tutta la durata del contratto, di variare l'intermediario tecnologico secondo le proprie necessità; l'appaltatore dovrà adeguare l'integrazione con il nuovo soggetto senza alcun onere a carico dell'ente.

15. Sarà cura dell'appaltatore integrarsi con tutti i diversi intermediari tecnologici PaGoPa utilizzati dai Comuni associati al Comune capofila per l'espletamento delle procedure per l'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente capitolato, senza oneri per i Comuni stessi.

16. Nell'ambito della sua autonomia gestionale, il concessionario dovrà gestire le rateizzazioni richieste, qualora non siano già state concesse o revocate dall'ente, nel rispetto delle norme regolamentari dell'ente stesso nonché delle disposizioni legislative in materia.

17. Decorsi i termini di legge dalla notifica senza che sia pervenuto il relativo pagamento, il concessionario, avvalendosi anche delle banche dati che l'ente ha a propria disposizione, effettua una verifica preliminare della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione. In seguito alla conclusione sulle verifiche effettuate, il concessionario segnala all'ente eventuali debitori per i quali vi siano fondati motivi, da specificare nella segnalazione, per ritenere la procedura infruttuosa. L'ente a suo insindacabile giudizio potrà richiedere, comunque, l'attivazione delle procedure esecutive e/o cautelari anche per questi ultimi debitori.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 17, il concessionario attiva autonomamente le procedure cautelari/esecutive che possono essere espletate, individuando, caso per caso, la procedura più idonea e meno costosa per il debitore. A titolo esemplificativo, il concessionario si può attivare in piena autonomia seguendo la seguente gradualità:
    - Fino a 500 euro – fermo amministrativo

- Da 501 a 5.000 euro – fermo amministrativo e pignoramento presso terzi
- Da 5.000 a 20.000 euro – fermo amministrativo, pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare
- Oltre 20.000 euro – fermo amministrativo, pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare e ipoteca.

19. Per favorire la massima integrazione tra la banca dati del concessionario e quella dell'ente, con relativo interscambio dei dati, il software applicativo di supporto alla gestione della riscossione dovrà garantire, in particolare, l'aggiornamento e la storicità di tutte le fasi della procedura. L'applicativo in uso al concessionario dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:
    a) elaborazione e meccanizzazione delle liste di carico trasmesse dall'ente;
    b) generazione del flusso di stampa;
    c) stampa e recapito degli atti nelle forme di legge;
    d) monitoraggio dell'avvenuta postalizzazione degli atti ingiuntivi/cartelle di pagamento;
    e) accesso ai dati relativi ai pagamenti effettuati in relazione agli atti inviati con possibilità di estrazione di un tracciato record degli stessi;
    f) rendicontazione dello status degli atti;
    g) gestione e monitoraggio dei discarichi e/o delle eventuali rateizzazioni concesse;
    h) reiterazione delle ingiunzioni non notificate per irreperibilità o trasferimento;
    i) identificazione della lista degli utenti morosi, con indicazioni sul grado di solvibilità degli stessi e suggerimenti circa le modalità di prosecuzione dell'attività esecutiva;
    j) monitoraggio dei pignoramenti presso terzi ivi compresi quelli a valere sul quinto dello stipendio;
    k) monitoraggio dei pignoramenti mobiliari;
    l) monitoraggio dei pignoramenti immobiliari;
    m) monitoraggio dei fermi amministrativi;
    n) monitoraggio della vendita beni pignorati;
    o) rendicontazione finale (pagati, discaricati, rateizzati, quote inesigibili, esecuzioni, ecc…);
    p) per ogni atto stampato la conoscenza, in tempo reale, dell'esito (discaricato, pagato, impugnato, irreperibile ecc..).

Articolo 5
Corrispettivo del servizio

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse dal Comune, nelle misure offerte in sede di gara. L'aggio riconoscibile non potrà essere comunque superiore al 10%.

2. Ai sensi del comma 803, lettera b), dell'articolo 1 della legge 160/2019, per le fasi cautelari ed esecutive, al Concessionario spetta il rimborso delle spese correlate quantificate in base alle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 21 novembre 2000 (G.U. 6/2/2001), il rimborso delle spese postali di notifica degli atti, nonché delle spese postali del sollecito di pagamento di cui al comma 795, art. 1, della legge 160/2019.

3. Il rimborso delle spese di cui al precedente comma 2 è addebitato al contribuente. Solo in caso di discarico amministrativo e contabile, concesso ai sensi del successivo articolo 9, il suddetto rimborso è onere a carico dell'ente.

4. Il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese postali di eventuali solleciti preliminari chiesti dall'ente, con onere a carico dell'ente stesso.

Articolo 6
Oneri a carico del debitore

1. Oltre al rimborso spese di cui all'articolo 5, comma 2, del presente capitolato, sono posti a carico del contribuente gli interessi legali calcolati dal Concessionario su tutte le somme di qualsiasi natura dovute (escluso sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri della riscossione), calcolati al tasso d'interesse legale a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di riscossione e fino alla data di pagamento intimata.
2. Sono posti a carico del debitore altresì gli oneri della riscossione di cui all'articolo 1, comma 803, lettera a), della legge 160/2019 nella misura del 3% fino ad un massimo di 300 euro nel caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, e nella misura del 6% fino ad un massimo di 600 euro nel caso di pagamento effettuato oltre il predetto termine.
3. Il Concessionario e gli operatori in servizio non possono chiedere ai contribuenti ulteriori somme di denaro o compensi diversi da quelli previsti da questo capitolato.

Articolo 7
Rendicontazione attività

1. L'attività di rendicontazione riguarda ogni fase della procedura di riscossione coattiva. Dovrà essere aggiornata in tempo reale e dovrà essere messa a disposizione dell'ente mediante collegamento web.
2. Alla fine di ciascun mese solare ed entro i venti giorni successivi il Concessionario deve comunque presentare, agli uffici dell'ente, il rendiconto delle riscossioni effettuate evidenziando, per ciascuna tipologia di entrata e lista di carico:
   - l'importo lordo riscosso;
   - l'aggio spettante al concessionario;
   - gli interessi maturati e riscossi;
   - gli oneri della di riscossione incassati;
   - le spese postali riscosse a titolo di rimborso.
3. La rendicontazione deve consentire all'ente il monitoraggio costante delle attività svolte e la visione completa degli esiti della gestione. A tal fine il concessionario dovrà:
   a) rendere disponibile la visualizzazione on-line dell'iter di ciascuna pratica gestita in tempo reale per ogni fase del procedimento, con accesso protetto da password identificativa;
   b) mettere a disposizione dell'ente apposita piattaforma web, con i più aggiornati criteri di sicurezza, e consentire l'esportazione di dati in formato xlsx e csv.
   c) effettuare la scansione delle cartoline di avviso di ricevimento degli atti giudiziari e realizzare, con cadenza semestrale, un file contenente i dati relativi agli esiti della notifica. Il file dovrà consentire all'ente la consultazione e la ricerca delle notifiche;
   d) ultimare le procedure autorizzate, consegnare all'ente il materiale informatico e cartaceo ai fini della definitiva archiviazione.

Articolo 8
Sospensione dei pagamenti

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dei servizi oggetto della concessione, ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Articolo 9
Modalità di discarico

1. Entro il termine di tre anni dalla data di presa in consegna delle liste di carico, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune formale richiesta di discarico per inesigibilità, ai sensi dell'articolo 19 d.lgs. n. 112/1999, delle partite di entrata per le quali la procedura di riscossione è risultata infruttuosa per cause non imputabili a errori, omissioni o negligenze del Concessionario, esplicitando tutte le attività e procedure poste in essere e mettendo a disposizione del Comune tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità del credito.
2. Nei casi in cui alla scadenza del suddetto termine, vi siano entrate oggetto di procedure cautelari o esecutive in corso, contenziosi pendenti, insinuazioni in procedure concorsuali non ancora concluse e piani di rateizzazione non ancora terminati, la formale richiesta di discarico per inesigibilità deve essere presentata, nel caso in cui il credito non venisse riscosso, solo ed esclusivamente a conclusione delle attività in corso.
3. Entro gli stessi termini di cui ai commi 1 e 2, il concessionario trasmette formale richiesta di rimborso delle spese per le fasi cautelari ed esecutive attivate, quantificate nelle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 21 novembre 2000 (G.U. 6/2/2001), nonché di rimborso delle spese postali di notifica degli atti.
4. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico ed al rimborso delle spese procedurali e di notifica di cui ai commi precedenti, le seguenti fattispecie:
    a) mancato rispetto dei termini di notifica degli atti e di avvio delle procedure cautelari ed esecutive, per cause imputabili al Concessionario;
    b) mancata attivazione delle procedure cautelari ed esecutive laddove fosse stato possibile;
    c) mancata riscossione del credito per vizi ed irregolarità imputabili a omissione, errore o negligenza del Concessionario;
    d) mancata trasmissione di formale richiesta di discarico per inesigibilità entro i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

CAPITOLO II
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Articolo 10
Cauzione Definitiva

1. In caso di aggiudicazione, il Concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito "Codice"] pari al 10% del valore stimato della concessione.
2. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31
3. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio secondo le modalità del presente capitolato, e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Articolo 11
Domicilio e responsabilità

1. Il Concessionario avrà domicilio presso la propria sede legale, e presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.
2. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune, sollevando quest'ultimo da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
3. Sono da ritenersi a carico del Concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
4. Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale conseguente agli atti emessi dalla ditta affidataria del servizio o derivante da inadempienze commesse e resta estranea a richieste di danni e da oneri verso terzi in dipendenza dell'esercizio del servizio.
5. Il Concessionario è tenuto a dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di avere stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, un'apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della concessione in oggetto, con un massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno.
6. La suddetta copertura assicurativa dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Articolo 12
Norme di relazione

1. Il Concessionario deve comunicare all'Ente, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.
2. Il Concessionario garantirà altresì la reperibilità durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata al Concessionario.
3. Il Concessionario designa, altresì, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679") e successive modificazioni.
4. I rapporti con l'utenza devono essere improntati ai principi della trasparenza, della correttezza, della collaborazione e della buona fede.
5. Il Concessionario deve organizzare il servizio in modo funzionale all'ascolto delle ragioni dell'utenza, dotandosi di mezzi idonei ad agevolare le comunicazioni.
6. Il Concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.

Articolo 13
Osservanza delle leggi e dei regolamenti ed altri obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario diventa titolare dell'attività di riscossione coattiva, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. È fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
3. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti nelle materie oggetto della concessione e del Codice della Strada, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato.
4. Il Concessionario è inoltre tenuto:
   a) a rendere disponibile un servizio di assistenza per l'utenza, a cui accedere per la richiesta di informazioni e per lo svolgimento di ogni altra operazione. Al servizio dovrà essere destinato personale professionalmente qualificato ed un numero di addetti dimensionato in misura congrua per far fronte alle richieste dei cittadini.
   b) a dotare il servizio, in particolare per quanto concerne la notifica degli atti e le procedure esecutive/cautelari, di personale di provate capacità professionali in numero adeguato al celere svolgimento delle procedure.
   c) ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgerà il servizio, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

d) all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
e) all'osservanza delle norme previste dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.
f) al segreto d'ufficio: tutte le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'incarico in oggetto.
g) a garantire agli incaricati del Comune la propria collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e fornendo ogni chiarimento, notizia o documentazione richiesti in merito al servizio.
h) a garantire il corretto e puntuale espletamento delle attività oggetto della concessione, in tutte le fasi così come previste e disciplinate dal presente Capitolato, dal Contratto e da tutta la documentazione ad esso relativa.

5. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento dei costi di gestione del servizio, il Concessionario si obbliga a unificare i procedimenti e le attività di riscossione relative ad una pluralità di crediti intestati ad un unico debitore.
6. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria.
7. Il Concessionario inoltre agisce nel rispetto del d.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n.445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

CAPITOLO III
RAPPORTI FRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 14
Vigilanza e controlli

1. Il Comune designa e comunica al Concessionario, per ciascuna tipologia di entrata il nominativo del Responsabile del servizio che sottoscriverà le liste di carico, curerà i rapporti con il Concessionario, secondo le disposizioni del presente capitolato. Sarà compito del Responsabile del servizio:
   a) vigilare sul corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario;
   b) riscontrare la rispondenza degli esiti delle procedure con le informazioni e gli atti forniti dal Concessionario;
   c) predisporre i discarichi;

d) contestare gli addebiti ed applicare le sanzioni;
e) monitorare l'andamento delle riscossioni;
f) liquidare i compensi, previa verifica delle fatture emesse dal Concessionario.

Articolo 15
Penalità

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Procedimento, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale. Le penali applicate in un anno solare non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale.
2. Nei casi di prescrizione delle posizioni debitorie per cause imputabili ad omissioni, ritardi e/o negligenze del Concessionario, la misura della penale applicata è pari al 100% dell'importo prescritto, anche in deroga alla misura massima di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La contestazione dell'addebito viene fatta per iscritto tramite Posta Elettronica Certificata. Entro 15 giorni dalla notifica della contestazione, il Concessionario può presentare le proprie controdeduzioni. Entro i successivi quindici giorni, con atto formale del Responsabile del Procedimento, si provvede all'irrogazione della sanzione oppure all'accettazione delle controdeduzioni ricevute.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune sospende il pagamento dei compensi del Concessionari, in attesa di rivalsa sul deposito cauzionale costituito a norma del precedente articolo 10.
5. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9 marzo 2000, n. 89.
6. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela per il risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 16
Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del Concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

CAPITOLO IV

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

Articolo 17
Forma del contratto e spese contrattuali

1. Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante[1].
2. Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e appalti.
3. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).
5. Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

Articolo 18
Ammontare del corrispettivo, modalità di versamento e rendicontazione

1. A norma dell'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, la riscossione dei crediti pagati dai debitori dell'ente, deve essere effettuata direttamente sul conto corrente del Comune a ciò dedicato, che verrà comunicato al concessionario ad inizio esecuzione del servizio.
2. Il concessionario sarà abilitato esclusivamente alla visura ed acquisizione informatica delle movimentazioni effettuate sul suddetto conto corrente del Comune, ai soli fini della rendicontazione degli incassi da effettuare con periodicità mensile.
3. Il corrispettivo del servizio oggetto del presente capitolato sarà costituito da una percentuale degli incassi da definire in sede di gara. **Tale percentuale posta a base d'asta è pari al 10% soggetta a ribasso.**
4. Esclusivamente dopo la presentazione del rendiconto, il concessionario potrà emettere fattura nei confronti del Comune per il pagamento del corrispettivo ad esso spettante.
5. Il Comune si impegna al pagamento della fattura presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo dell'ente. Il documento da presentare deve essere in formato elettronico ed in regola con la normativa fiscale vigente al momento dell'emissione.

Articolo 19
Subappalto

1. Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 174 del Codice.
2. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

[1] Articolo 32 — comma 14 — del Codice.

3. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 20
Risoluzione del contratto – Sostituzione del Comune

1. Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.
2. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
   - abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
   - eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
   - apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
   - inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
   - sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 3 giorni;
   - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
   - mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
   - applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.
3. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
4. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.
5. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
6. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.
7. L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

Articolo 21
Fallimento, successione e cessione dell'impresa

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.[2]
2. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
4. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
5. La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

Articolo 22
Recesso

1. La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.
2. Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara[3], il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di

[2] Articolo 110, comma 1, del Codice.
[3] Articolo 19 ter del Codice.

un requisito di partecipazione alla gara.[4]

3. La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice[5].

4. Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
   a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
   b) laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

5. Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

6. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto -— per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

7. In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

8. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 23
Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

---

[4] Articolo 48, comma 19, del Codice.

[5] Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

Articolo 24

Divieti

1. È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

Articolo 25

Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

1. Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

Articolo 26
Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.
2. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria[6].

Articolo 27
Novazione soggettiva

1. Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 28
Inefficacia del contratto

1. Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*».

Articolo 29
Varianti

1. Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.
2. Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

[6] Articolo 209, comma 2, del Codice.

CAPITOLO V
NORME FINALI

Articolo 30
Riferimenti Normativi

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, relativi all'entrata oggetto della concessione ed alle attività ad esse connesse e correlate, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 31
Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

Articolo 32
Tutela dei dati e sicurezza

1. I servizi oggetto della presente gara comportano un trattamento di dati personali e/o particolari di titolarità dell'ente. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati (Codice Privacy modificato dal d.lgs. 101/2018 e Regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR), con la stipula del contratto discendente dall'Aggiudicazione della gara in oggetto, l'impresa aggiudicataria assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati relativi ai servizi in oggetto. Le modalità di svolgimento delle attività sui trattamenti dati dovranno quindi essere effettuate nel rispetto dei vincoli contenuti nelle prescrizioni dell'art. 28 comma 3 del GDPR. In particolare, dovranno essere attuate le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per garantire la disponibilità, la riservatezza, l'integrità e la tutela dei dati degli interessati ai fini di mitigare i seguenti rischi:
   - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
   - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
   - interruzione della disponibilità dei dati involontaria o volontaria (dolosa).
2. Tali misure dovranno essere implementate tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche e dovranno essere rivalutate ogni qualvolta si ravvede una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale e comunque periodicamente. Di seguito si espongono le misure organizzative e tecniche che l'Aggiudicatario dovrà mettere in atto per garantire la miglior cura dei dati personali trattati nell'ambito dei servizi oggetto della presente gara.

Articolo 33
Misure organizzative per la tutela dei dati

1. Formazione e sensibilizzazione del personale – Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà essere inserito in un piano di formazione in materia di protezione dei dati per il trattamento e ricevere la necessaria formazione al fine di garantire il rispetto dei principi di tutela dei dati personali trattati;
2. Istruzioni per il trattamento – Dovranno essere definite e diffuse le istruzioni per l'esecuzione del trattamento che definiscano i principi e le regole da applicare al trattamento tramite procedure, linee guida, manuali di organizzazione del servizio ecc.;
3. Procedura di gestione data breach – Dovrà essere definita e diffusa a livello aziendale una specifica procedura di gestione degli incidenti che possano comportare una violazione dei dati personali;
4. Definizione del modello organizzativo - Dovranno essere stabiliti in maniera chiara i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza e privacy, sia a livello aziendale, sia nello specifico caso dei servizi erogati nell'ambito del presente contratto (p.e. codice etico, profili professionali, regolamento privacy);
5. Audit – Dovrà essere definito e attuato un piano di audit realizzato a campione sui Trattamenti di dati personali, che valuti l'adeguatezza delle misure di sicurezza organizzative e tecniche (infrastrutturali ed applicative) messe in atto per la tutela dei dati personali trattati;
6. Regolamentazione delle misure applicate nei rapporti con i fornitori e nomina dei Responsabili del Trattamento - I contratti con eventuali sub-fornitori che effettuino trattamenti nell'ambito dei servizi in oggetto dovranno includere le clausole privacy definite per il rispetto di quanto disposto dal GDPR a livello aziendale ed eventuali clausole e condizioni di dettaglio specifiche per i trattamenti effettuati sui dati di cui l'ente è titolare. Tali fornitori, se del caso, sono inoltre formalmente nominati Responsabili di tali trattamenti (Art. 28 del GDPR);
7. Effettuazione di un'analisi dei rischi privacy/sicurezza – Dovrà essere realizzata l'analisi dei rischi volta ad individuare ed applicare tutte le misure idonee a garantire la conformità dei trattamenti svolti al GDPR.

Articolo 34
Misure tecniche per la tutela dei dati

1. Misure di sicurezza infrastrutturale – Dovranno essere applicate le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza delle infrastrutture impiegate per lo svolgimento dei trattamenti (p.e. sistema antincendio, sistema di controllo accessi e sorveglianza, adeguate politiche di manutenzione hardware e aggiornamento software);
2. Corretta gestione delle postazioni di lavoro – Dovranno essere adottate procedure e comportamenti volti a garantire il corretto uso delle postazioni di lavoro del personale e delle risorse correlate (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) a garanzia di tutela dalle violazioni della sicurezza dei dati personali. Le stesse dovranno disporre di antivirus impiegati correttamente e periodicamente aggiornati e di un sistema di DLP (Data Loss Prevention) per la tracciatura di operazioni quali la trasmissione e la stampa di documenti riservati dalle postazioni di lavoro;
3. Web filtering e network monitoring – L'accesso a risorse web non autorizzate dovrà essere prevenuto tramite idonei sistemi di web filtering e la rete dovrà essere costantemente monitorata tramite strumenti di packet filtering
4. Separazione LAN - L'infrastruttura LAN dovrà adottare la separazione tra ambienti sviluppo, test, collaudo e produzione;

5. Accessi da remoto - L'accesso da remoto alle risorse aziendali dovrà avvenire tramite il sistema/protocollo VPN;
6. Protezione perimetrale - Dovranno essere impiegati adeguati sistemi di protezione della rete quali firewall e strumenti di protezione degli attacchi DDoS;
7. Protezione applicativa – Dovranno essere impiegate tecnologie per la protezione delle applicazioni web aziendali da diversi tipi di attacchi informatici (WAF Application Firewall);
8. Gestione Log – Dovranno essere impiegati strumenti per la gestione dei log dei sistemi (es. log dei server dei database, dei firewall, ecc.). Tali sistemi dovranno inoltre permettere di stabilire la correlazione tra i log ed un eventuale evento di sicurezza (p.e. a fronte di un accesso illecito da un IP si possono correlare i log degli apparati tracciati per esaminare cosa è avvenuto);
9. Backup e restore – Dovranno essere disponibili servizi infrastrutturali di backup e restore con effettuazione periodica di test dei servizi stessi.
10. Le attività di progettazione e analisi del servizio dovranno rispettare i principi di Privacy by design e by default (Art. 25 del GDPR) in modo da garantire tutela effettiva da un punto sostanziale e non solo formale dei dati personali trattati.
11. La suite software dovrà possedere un sistema di *process accounting*, sia del software che del Database, per la gestione dei log dettagliati per gli accessi degli operatori e per le operazioni da essi effettuate; tali *log* dovranno riversarsi automaticamente in conservazione digitale per il tempo
definito dalla normativa.
12. I succitati requisiti dovranno essere sostanziati in un apposito documento ("Sicurezza Informatica della
Soluzione") nel quale si richiede uno schema di massima delle soluzioni adottate.
13. Qualsiasi difformità rispetto alla normativa vigente sarà oggetto di manutenzione adeguativa con priorità rispetto a qualsiasi altra attività.
14. I requisiti di sicurezza possono in qualsiasi momento essere verificati dall'Amministratore di Sistema interno all'Ente e dal DPO, che dovranno poter accedere direttamente alla banca dati e ai log di pertinenza della Stazione Appaltante, indipendentemente dalla natura giuridica del titolare del software e/o dell'erogatore del servizio in modalità cloud computing.

Articolo 35
Obbligo di riservatezza

1. Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Articolo 36
Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.,

purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

2. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
4. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 37
Obblighi in materia di "Legge Anticorruzione"

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
2. L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 38
Codice di comportamento

1. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
2. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Articolo 39
Responsabile del procedimento e responsabile dell'esecuzione del Servizio

1. Il responsabile unico del procedimento [RUP][7] è il Dott. Carlo Tirelli, dirigente del Settore Ragioneria e Tributi - tel. 0171 444254 - e-mail: carlo.tirelli@comune.cuneo.it

Articolo 40
Valutazione dei rischi di interferenza

1. Data la natura del servizio oggetto di concessione non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenza. Non è stato redatto il D.U.V.R.I.

Articolo 41
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento al bando e disciplinare di gara, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di concessione di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

[7] Articolo 31 del Codice.